

**GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ'
PERSONALE DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA**

Art. 1.

(Oggetto e principi generali di riferimento)

Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio delle funzioni del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, i requisiti e le modalità per l'elezione dello stesso ed i profili operativi inerenti la sua attività.

Art. 2

(Funzioni specifiche del Garante, elementi di garanzie ed interventi operative)

1. Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale mediante:
 - a) La promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene delle persone comunque private della libertà personale;
 - b) La promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti comportanti relazioni ed interazioni operative anche con gli altri soggetti pubblici competenti in materia;
2. Il Garante, svolge le sue funzioni anche attraverso intese ed accordi con le Amministrazioni interessate volte a consentire una migliore conoscenza delle condizioni delle persone private della libertà personale, mediante visite ai luoghi ove esse stesse si trovino, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti della persona, stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche.
3. Il Garante a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, può rivolgersi alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti

e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;

4. Il Garante promuove, inoltre l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del comune di Reggio Calabria, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione.
5. Il Garante svolge la sua attività in piena indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 3

(Nomina durata, requisiti e decadenze)

1. Sindaco nomina con proprio decreto il Garante scegliendolo fra persone residenti nel Comune di Reggio Calabria di indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e nei Centri di servizio sociale, e che per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.
2. Non può essere nominato Garante chi si trova in una delle situazioni di incandidabilità ed ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il Garante decade dalla carica.
3. Si applicano al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale e di Circoscrizione del comune di Reggio Calabria. L'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.

4. Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Sindaco provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio ed adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Sindaco ne pronuncia la decadenza.
5. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

Art.4

(Dimissioni e revoca)

1. Il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Sindaco.
2. La revoca del garante è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
3. La procedura di revoca è promossa dal Sindaco.
4. Il garante per i diritti delle persone private della libertà personale può presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie contro deduzioni.
5. Il Sindaco esaminate le controdeduzioni provvede in merito
6. In caso di decadenza, è avviato il procedimento di nomina di un nuovo Garante.

Articolo 5.

(Relazione agli Organi del Comune)

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative o interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. ?, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno, presentando al Consiglio Comunale apposita relazione annuale.

Articolo 6.

(Strutture e personale)

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante ha diritto ad un indennità mensile determinata dalla Giunta Comunale ed è assistito dagli uffici del)' U.O. Politiche Sociali.

Spetta inoltre al Garante il rimborso spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate